

CONSOB

REGOLAMENTO INTERMEDIARI

MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI INTERMEDIARI (*adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni*)

...omissis ...

LIBRO II
AUTORIZZAZIONE DELLE SIM E INGRESSO IN ITALIA DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO COMUNITARIE ED EXTRACOMUNITARIE

... omissis ...

PARTE III
PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

... omissis ...

Art. 9

(*Documentazione relativa ai requisiti dei detentori di una partecipazione nella società richiedente*)

... omissis ...

5. Non sono tenuti a comprovare la sussistenza dei requisiti di onorabilità coloro che, al momento della presentazione della domanda, rivestono funzioni di amministrazione e direzione in:

- a) banche, istituti di moneta elettronica, SIM, SICAV, SGR, **SICAF**, italiani, società di gestione di mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del Testo Unico, società di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui all'articolo 80 del Testo Unico, intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, imprese di assicurazione di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- b) banche, istituti di moneta elettronica e imprese di investimento comunitarie, nonché società di gestione armonizzate UE e **GEFIA UE**;
- c) banche ed imprese di investimento extracomunitarie comunque autorizzate a prestare i propri servizi nel territorio della Repubblica;
- d) enti pubblici anche economici.

... omissis ...

... omissis ...

LIBRO III
PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI

PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 26

(*Definizioni*)

1. Nel presente Libro si intendono per:

... omissis ...

b) «intermediari autorizzati» o «intermediari»: le SIM, ivi comprese le società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415 del 1996, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi e di attività di investimento, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 autorizzati alla prestazione di servizi di investimento, le società di gestione del risparmio autorizzate anche alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, e del servizio di consulenza in materia di investimenti e **del servizio di ricezione e trasmissione di ordini**, le società di gestione ~~armonizzate~~ **UE** che prestano in Italia, mediante stabilimento di succursale, il servizio di gestione di portafogli e il servizio di consulenza in materia di investimenti, **i GEFIA UE con succursale in Italia, che prestano il servizio di gestione di portafogli, il servizio di consulenza in materia di investimenti e il servizio di ricezione e trasmissione di ordini**, la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, le imprese di investimento e le banche comunitarie con succursale in Italia, nonché le imprese di investimento e le banche extracomunitarie comunque abilitate alla prestazione di servizi e di attività di investimento in Italia;

... omissis ...

PARTE II TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI/ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI

TITOLO I INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI, E CONTRATTI

Capo I Informazioni e comunicazioni pubblicitarie e promozionali

... omissis ...

Art. 33 (Informazioni su OICR aperti)

1. Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori relativo all'offerta di quote o azioni di OICR aperti redatto in conformità ~~de~~ alle pertinenti disposizioni comunitarie è idoneo ad adempiere agli obblighi informativi previsti dall'articolo 31, nonché dall'articolo 32, limitatamente ai costi ed agli oneri propri dell'OICR, incluse le commissioni di entrata e uscita.

... omissis ...

Capo II Contratti

... omissis ...

Art. 38 (Contratti relativi alla gestione di portafogli)

1. In aggiunta a quanto stabilito dall'**articolo** 37, il contratto con i clienti al dettaglio relativo alla gestione di portafogli:

... *omissis* ...

... *omissis* ...

LIBRO IV PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO E COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR

PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 64 (Definizioni)

1. Nel presente Libro si intendono per:

- ~~a) «regolamento ministeriale»: il regolamento di cui all'articolo 37, del Testo Unico;~~
- ~~b) «servizio di gestione collettiva del risparmio»: il servizio come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera n), nn. 1), 2) e 3) del Testo unico;~~
- ~~c) «fondo chiuso»: il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso è riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate e non riservato agli investitori istituzionali di cui al regolamento ministeriale;~~
- ~~d) «investitore»: persona fisica o giuridica alla quale viene offerto o prestato il servizio di gestione collettiva del risparmio;~~
- ~~e) ...*omissis*...;~~
- f) «regolamento (UE) n. 231/2013»: il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012;**
- g) «gestori»: la società di gestione del risparmio, la SICAV e la SICAF;**
- h) «soggetti rilevanti»: i soggetti definiti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del Testo Unico.**

1-bis. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente libro valgono le definizioni contenute nel Testo Unico.

PARTE II TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

TITOLO I PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 65 (Regole generali di comportamento)

1. Nello svolgimento del servizio di gestione collettiva del risparmio, ~~i gestori le società di gestione del risparmio e le SICAV:~~

- ~~a) operano con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti agli OICR e dell'integrità dei mercati;~~
- ~~b) assicurano che l'attività di gestione sia svolta in modo indipendente, in conformità degli obiettivi, della politica di investimento e dei rischi specifici dell'OICR, come indicati nella documentazione d'offerta ovvero, in mancanza, nel regolamento di gestione o nello statuto dell'OICR;~~

- c) ~~acquisiscono una conoscenza e una comprensione adeguata degli strumenti finanziari, dei beni e degli altri valori in cui è possibile investire il patrimonio gestito e delle condizioni di liquidabilità dei medesimi~~ **degli strumenti finanziari, dei beni e degli altri valori in cui è possibile investire il patrimonio gestito**, anche sulla base di sistemi di valutazione corretti, trasparenti e adeguati;
- d) assicurano parità di trattamento a tutti gli investitori di uno stesso OICR gestito e si astengono da comportamenti che possano pregiudicare gli interessi di un OICR a vantaggio di un altro OICR o di un cliente;
- e) ~~operano al fine di evitare che agli OICR e ai rispettivi investitori vengano addebitati costi ingiustificati.~~

1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), i gestori, limitatamente alla gestione di FIA italiani riservati, possono operare un trattamento di favore nei termini previsti dal regolamento o dai documenti costitutivi del FIA.

1-ter. I gestori applicano, altresì, gli articoli 17, paragrafo 2, e 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 231/2013.

Art. 66

(Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio)

1. ~~Le società di gestione del risparmio e le SICAV I gestori applicano l'articolo 18, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 231/2013. assicurano un elevato grado di diligenza nell'adozione e nel monitoraggio delle scelte di investimento effettuate per conto degli OICR gestiti.~~
- d) ~~assicurano che le decisioni di investimento siano attuate conformemente agli obiettivi, alle strategie di investimento e ai limiti di rischio dell'OICR gestito.~~

2. ~~Le società di gestione del risparmio e le SICAV I gestori conservano, per ciascun OICR gestito, la documentazione inerente alla prestazione del servizio di gestione collettiva, da cui devono risultare le analisi realizzate, le strategie deliberate e i controlli effettuati.~~

Eliminato: A tal fine, essi le società di gestione del risparmio e le SICAV, per ciascun OICR gestito:¶
a) acquisiscono le informazioni, affidabili e aggiornate, necessarie per formulare previsioni ed effettuare analisi;¶
b) definiscono le conseguenti strategie generali di investimento;¶
c) prima di disporre l'esecuzione delle operazioni, effettuano - tenendo conto delle caratteristiche del potenziale investimento - analisi di tipo qualitativo e quantitativo sul contributo dello stesso ai profili di rischio-rendimento e alla liquidità dell'OICR gestito;.

Osservazioni

La scelta di richiamare le previsioni di cui all'art. 18, paragrafi 1, 3 e 4 del Regolamento delegato accanto a quelle di cui alle lettere a), b), c) del presente articolo potrebbe risultare eccessivamente gravosa per i gestori e, al contempo, non pienamente rispondente al dettato della disciplina AIFMD. Si chiede, pertanto, di limitare le previsioni a quelle di cui all'art. 18 del Regolamento delegato.

Art. 67

(Particolari disposizioni riguardanti i fondi di tipo chiuso)

1. Le società di gestione del risparmio, per ciascun fondo chiuso gestito:
- a) definiscono e aggiornano un piano previsionale patrimoniale, economico e finanziario, coerente con la durata del fondo e con le condizioni di mercato;

- ~~b) ricercano e selezionano le possibili operazioni coerentemente con il piano di cui alla lettera a);~~
 - ~~c) valutano le operazioni selezionate in considerazione delle opportunità e dei rischi complessivi da esse derivanti;~~
 - ~~d) effettuano le attività di *due diligence* eventualmente connesse alle operazioni prima di disporre l'esecuzione;~~
 - ~~e) monitorano l'andamento della gestione del fondo rispetto al piano di cui alla lettera a);~~
- ~~2. Le società di gestione del risparmio conservano, per ciascun fondo chiuso gestito, la documentazione inerente alle attività svolte in base al comma 1.~~

TITOLO II BEST EXECUTION

Capo I Esecuzione di ordini per conto di OICR

Art. 68

*(Misure per l'esecuzione degli ordini su
strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli per gli OICR)*

- ~~1. Nell'esecuzione degli ordini su strumenti finanziari, ai gestori si applica l'articolo 27, paragrafi 1, 2, e 3, del regolamento (UE) n. 231/2013. Le società di gestione del risparmio e le SICAV adottano tutte le misure ragionevoli e i meccanismi efficaci per ottenere, allorché eseguono gli ordini su strumenti finanziari per conto degli OICR gestiti, il miglior risultato possibile avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.~~
- ~~2. Per stabilire l'importanza relativa dei fattori di cui al comma 1, le società di gestione del risparmio e le SICAV tengono conto dei seguenti criteri:~~
- ~~a) gli obiettivi, la politica di investimento e i rischi specifici dell'OICR, come indicati nel prospetto ovvero, in mancanza, nel regolamento di gestione o nello statuto dell'OICR;~~
 - ~~b) le caratteristiche dell'ordine;~~
 - ~~c) le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine e delle condizioni di liquidabilità dei medesimi;~~
 - ~~d) le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.~~
- ~~3. Nel rispetto dei commi 1 e 2, le società di gestione del risparmio e le SICAV adottano una strategia di esecuzione degli ordini finalizzata a:~~
- ~~a) individuare, per ciascuna categoria di strumenti, almeno le sedi di esecuzione che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini;~~
 - ~~b) orientare la scelta della sede di esecuzione fra quelle individuate ai sensi della lettera a).~~
- ~~3-bis. Limitatamente alla gestione di OICVM, nel caso in cui una SICAV abbia designato per la gestione del proprio patrimonio una società di gestione del risparmio, quest'ultima deve ottenere preventivamente il consenso della SICAV sulla strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi del presente articolo.~~
4. **Limitatamente alla gestione di OICVM**, le società di gestione del risparmio e le SICAV rendono disponibili agli investitori informazioni appropriate circa la strategia di esecuzione degli

ordini adottata ai sensi del comma 3 1 e su ogni modifica rilevante della stessa. ~~Le società di gestione del risparmio e le SICAV Tali soggetti~~ forniscono informazioni appropriate agli investitori circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi del comma 3-1.

Art. 69

(Verifica e aggiornamento delle misure e della strategia di esecuzione)

1. ~~Le società di gestione del risparmio e le SICAV~~ **Nella verifica e aggiornamento delle misure e della strategia di esecuzione, i gestori controllano l'efficacia delle loro misure di esecuzione degli ordini su strumenti finanziari e della loro strategia di esecuzione in modo da identificare e, se del caso, correggere eventuali carenze applicano l'articolo 27, paragrafi 4, 5 e 6, del regolamento (UE) n. 231/2013.**

2. ~~Le società di gestione del risparmio e le SICAV riesaminano le misure e la strategia di esecuzione con periodicità almeno annuale, ed anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini su strumenti finanziari utilizzando le sedi incluse nella strategia di esecuzione.~~

2 bis. ~~Le società di gestione del risparmio e le SICAV devono essere in grado di dimostrare di aver eseguito gli ordini per conto degli OICR gestiti in conformità alla strategia di esecuzione adottata.~~

Capo II

Trasmissione di ordini per conto di OICR

Art. 70

(Misure per la trasmissione degli ordini di strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli per gli OICR)

1. Nella prestazione del servizio di gestione collettiva **i gestori applicano l'articolo 28, paragrafi 1, 2, 3 e 4 del regolamento (UE) n. 231/2013.** ~~Le società di gestione del risparmio e le SICAV, allorché trasmettono gli ordini su strumenti finanziari per conto degli OICR gestiti, adottano tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per gli OICR gestiti tenendo conto dei fattori e dei criteri di cui all'articolo 68, commi 1 e 2.~~

2. ~~Ai fini di cui al comma 1, le società di gestione del risparmio e le SICAV stabiliscono anche una strategia di trasmissione che identifica, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, i soggetti ai quali gli ordini sono trasmessi in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi. Le società di gestione del risparmio e le SICAV non possono concludere accordi per l'esecuzione di ordini che non siano conformi alla strategia di trasmissione adottata ai sensi del presente comma.~~

3. ~~Le società di gestione del risparmio e le SICAV rendono disponibili agli investitori informazioni appropriate sulla propria strategia di trasmissione stabilita ai sensi del presente articolo e su ogni modifica rilevante della stessa.~~

4. ~~Le società di gestione del risparmio e le SICAV controllano l'efficacia della strategia di cui al comma 2 e, in particolare, verificano la qualità dell'esecuzione da parte dei soggetti identificati per l'esecuzione degli ordini e, se del caso, pongono rimedio a eventuali carenze.~~

5. ~~Le società di gestione del risparmio e le SICAV riesaminano le misure e la strategia di~~

~~trasmissione con periodicità almeno annuale e, comunque, al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di continuare a ottenere il migliore risultato possibile per gli OICR gestiti.~~

~~5 bis. Le società di gestione del risparmio e le SICAV devono essere in grado di dimostrare di aver trasmesso gli ordini per conto degli OICR gestiti in conformità alla strategia di cui al comma 2.~~

TITOLO III GESTIONE DEGLI ORDINI DI OICR

Art. 71 (Principi generali)

1. ~~Nella gestione degli ordini i gestori applicano l'articolo 25 del regolamento (UE) n. 231/2013. Le società di gestione del risparmio e le SICAV, allorché eseguono o trasmettono ordini per conto di un OICR gestito, adottano e applicano misure che assicurano una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto a ordini di altri clienti, di OICR o della stessa società.~~

2. ~~Ai fini di cui al comma 1, le società di gestione del risparmio e le SICAV:~~

~~a) assicurano che gli ordini eseguiti per conto degli OICR siano prontamente e accuratamente registrati e assegnati;~~

~~b) trattano gli ordini equivalenti degli OICR in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi degli OICR richiedano di procedere diversamente.~~

3. ~~Le società di gestione del risparmio e le SICAV adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti finanziari o le somme di denaro di pertinenza degli OICR, ricevuti a regolamento dell'ordine eseguito, siano prontamente e correttamente trasferiti sul conto dell'OICR di riferimento.~~

4. ~~Le società di gestione del risparmio e le SICAV non fanno un uso scorretto delle informazioni relative a ordini disposti per conto degli OICR in attesa di esecuzione e adottano tutte le misure ragionevoli per impedire l'uso scorretto di tali informazioni da parte di uno qualsiasi dei loro soggetti rilevanti, come definiti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2 bis del Testo Unico.~~

Art. 72 (Aggregazione e assegnazione)

1. ~~Nell'aggregazione e assegnazione degli ordini, i gestori applicano l'articolo 29 del regolamento (UE) n. 231/2013. Le società di gestione del risparmio e le SICAV non possono trattare l'ordine su strumenti finanziari di un cliente o di un OICR in combinazione con l'ordine di un altro OICR a meno che non siano soddisfatte le condizioni seguenti:~~

~~a) deve essere improbabile che l'aggregazione degli ordini e delle operazioni vada nel complesso a discapito di uno qualsiasi degli OICR o dei clienti i cui ordini vengono aggregati;~~

~~b) è stabilita e applicata una strategia di assegnazione degli ordini che preveda in termini sufficientemente precisi una ripartizione corretta degli ordini aggregati e delle operazioni. La strategia disciplina il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.~~

2. ~~In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati, le società di gestione del risparmio e le SICAV ripartiscono le relative operazioni in conformità con la propria strategia di assegnazione degli ordini.~~

~~2 bis. Le società di gestione del risparmio che hanno aggregato operazioni per conto proprio con uno o più ordini disposti per conto degli OICR gestiti non possono assegnare le relative operazioni in modo che sia dannoso per gli OICR stessi.~~

~~2 ter. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di un OICR con un'operazione per conto proprio, le società di gestione del risparmio assegnano le operazioni eseguite prima all'OICR. Le operazioni eseguite possono essere proporzionalmente assegnate alla società di gestione del risparmio se, conformemente alla strategia di assegnazione degli ordini di cui al comma 1, lettera b), senza l'aggregazione, non sarebbe stato possibile eseguire l'ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirlo affatto.~~

TITOLO IV INCENTIVI

Art. 73 (Incentivi riguardanti ~~gli~~ OICR)

Osservazioni

La modifica proposta alla rubrica dell'articolo in questione si giustifica in ragione della concreta possibile applicazione della relativa disciplina tanto ai gestori di OICVM che di FIA, anche alla luce della circostanza che, in quest'ultima ipotesi, l'applicazione della disciplina in materia di *inducement* è estesa a tutte le attività elencate nell'Allegato I della direttiva AIFM, compresa la commercializzazione.

Eliminato: l'attività di gestione del patrimonio

Eliminato: di un

1. Ai gestori si applica l'articolo 24 del regolamento (UE) n. 231/2013 in materia di incentivi. Le società di gestione del risparmio e le SICAV non possono, in relazione all'attività di gestione del patrimonio di un OICR, versare o percepire compensi o commissioni oppure fornire a terzi o ricevere da terzi prestazioni non monetarie ad eccezione di:

~~a) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un OICR o una persona che agisca per conto dello stesso;~~

~~b) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo o una persona che agisca per conto di un terzo, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:~~

~~b1) l'esistenza, la natura e l'importo di compensi, commissioni o prestazioni o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, siano comunicati chiaramente all'investitore, in modo completo, accurato e comprensibile e prima della prestazione del servizio;~~

~~b2) il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie sia volta ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacoli l'adempimento da parte della società dell'obbligo di servire al meglio gli interessi degli OICR;~~

~~c) compensi adeguati che rendano possibile la prestazione del servizio di gestione o siano necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere della società di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi degli OICR.~~

~~2. Le società di gestione del risparmio e le SICAV, ai sensi del comma 1, lettera b1), possono comunicare in forma sintetica i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi, commissioni o prestazioni non monetarie, informando l'investitore che ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta dello stesso.~~

2- Ai gestori di OICVM si applica il comma 1, limitatamente alle attività di gestione e amministrazione degli OICVM medesimi.

Eliminato: bis.

Osservazioni

Nel riformulare il perimetro applicativo della disciplina concernente gli incentivi forniti o ricevuti nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, l'art. 73 del Regolamento intermediari in consultazione rinvia, ora, alla corrispondente norma sovranazionale ed esplicita il più ristretto ambito di applicazione oggettivo per le gestioni di tipo UCITS, limitato alle sole attività di gestione e amministrazione degli OICVM italiani, a differenza della normativa *alternative* che applica le norme in materia di *inducement* a tutte le attività elencate nell'Allegato I della direttiva AIFM, compresa la commercializzazione.

A tal riguardo, si ribadisce la necessità di chiarire che la delimitazione dell'ambito di applicazione della disciplina in tema di incentivi con riferimento alle sole attività di gestione degli investimenti e di amministrazione degli OICVM sia volta a escludere dal relativo ambito di applicazione, oltre che tutti i pagamenti e le prestazioni non monetarie tra gestore e investitore che non sono eseguiti o ricevuti in relazione alle citate attività, anche tutti i pagamenti effettuati dalla Società a soggetti terzi per la commercializzazione degli OICVM, come, ad esempio, le retrocessioni di commissioni di gestione al distributore.

In ogni caso, anche qualora si volessero attrarre nell'ambito di applicazione dell'art. 73, comma 2 le retrocessioni di commissioni di gestione ai distributori, è comunque fondamentale riconoscere il diverso ruolo ricoperto dal soggetto che "percepisce" l'incentivo, rispetto a colui che lo "corrisponde", potendo quest'ultimo fare affidamento sugli impegni contrattuali in materia di incentivi assunti dal distributore degli OICR per assicurare l'idoneità dell'attività prestata ad aumentare la qualità del servizio offerto e il rispetto del miglior interesse degli investitori finali.

La descritta impostazione trova, peraltro, giustificazione nella considerazione che è al rapporto tra intermediario e investitore finale, non a quello tra gestore e intermediario, che deve aversi riguardo per giudicare la legittimità dell'incentivo. In tal senso depone quanto riportato dalla CONSOB (Prime linee di indirizzo della CONSOB, p. 6) ove si legge che "nella catena società prodotto/collocatore/cliente, l'enfasi è posta sull'anello finale piuttosto che su quello iniziale. In altri termini, è dal contenuto dei servizi resi al cliente finale (e dagli obblighi verso quel cliente gravanti sull'intermediario) (...) che può trarsi giustificazione (...) dei pagamenti ricevuti da terzi".

TITOLO V RENDICONTAZIONI E REGISTRAZIONI

Art. 74

(Informazioni sulle operazioni eseguite)

1. I gestori adempiono agli obblighi di informativa sull'esecuzione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso nei confronti di un investitore previsti dall'articolo 26, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) n. 231/2013. ~~Le società di gestione del risparmio e le SICAV che eseguono un ordine per conto di un investitore forniscono allo stesso, quanto prima e comunque non oltre il primo giorno lavorativo seguente all'esecuzione, un avviso, su un supporto duraturo, che conferma l'esecuzione dell'ordine. Limitatamente alla gestione di OICVM, Nel nel caso in cui le società di gestione e la SICAV ricevano la conferma dell'esecuzione da un terzo, l'avviso previsto dal presente comma essa deve essere fornita~~ all'investitore al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma dal terzo.

2. I gestori applicano l'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 231/2013. In caso di gestione di OICVM, ~~L'avviso la conferma di esecuzione dell'ordine~~ di cui al comma 1, contiene, ~~altresì~~, le ulteriori informazioni seguenti:

- a) l'identificativo della società di gestione del risparmio o della SICAV;
- b) il nome o altro elemento di designazione dell'investitore;
- c) la data e l'orario di ricezione dell'ordine e dei mezzi di pagamento;
- d) il giorno di esecuzione;
- e) l'identificativo dell'OICR;
- f) la natura dell'ordine (sottoscrizione, rimborso);
- g) il numero delle quote o azioni dell'OICR attribuite;
- h) il valore unitario al quale le quote o le azioni sono state sottoscritte o rimborsate e il giorno cui tale valore si riferisce;
- i) ~~il corrispettivo totale, comprensivo delle spese di sottoscrizione, ovvero l'importo al netto delle spese di rimborso;~~
- j) la somma totale delle commissioni e delle spese applicate e, qualora l'investitore lo richieda, la scomposizione di tali commissioni e spese in singole voci;
- k) le responsabilità dell'investitore in relazione al regolamento dell'operazione, compreso il termine per il pagamento o la consegna, nonché i dettagli del conto rilevanti, qualora tali responsabilità e dettagli non siano stati notificati in precedenza all'investitore.

3. ~~Il comma 1 non si applica nei casi in cui le informazioni sulle operazioni eseguite sono contenute in una conferma che deve essere prontamente inviata all'investitore al dettaglio da un altro soggetto.~~

4. ... *omissis* ...

5. ~~Le società di gestione del risparmio e le SICAV forniscono all'investitore, su sua richiesta, informazioni circa lo stato del suo ordine.~~

6. Nel caso di ordini che vengano eseguiti periodicamente per conto di un investitore, **limitatamente alla gestione di OICVM**, le società di gestione del risparmio e le SICAV, in alternativa a quanto previsto ~~dal comma 1~~ dall'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 231/2013, possono fornire all'investitore, almeno ogni sei mesi, le informazioni di cui al comma 2.

... *omissis* ...

Art. 76

(Registrazione degli ordini telefonici ed elettronici)

1. ~~Le società di gestione del risparmio e le SICAV I gestori~~ registrano su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dagli investitori e mantengono evidenza degli ordini inoltrati elettronicamente dagli investitori.

Art. 76-bis

(Commercializzazione di OICR propri)

1. ~~Alle società di gestione del risparmio~~ **Ai gestori** che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR propri si applicano gli articoli 26, 27, 28, 29, comma 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, e 49, commi 1, 3 e 5, ~~e 52~~ del presente regolamento.

1-bis. Alla commercializzazione di quote o azioni di OICVM propri da parte di società di gestione del risparmio e di SICAV si applica l'articolo 52.

2. ~~Il comma 1 si applica anche alle SICAV che procedono alla commercializzazione di azioni di propria emissione.~~

Art. 76-ter

(Società di gestione UE e GEFIA UE ~~armonizzate~~ con succursale in Italia)

1. Le disposizioni ~~della~~ **contenute nella** presente parte si applicano ~~anche altresì~~ alle società di gestione ~~UE armonizzate e ai GEFIA UE che i quali~~ prestano in Italia, mediante stabilimento di succursale, il servizio di gestione collettiva del risparmio.

... omissis ...

**LIBRO V OFFERTA
FUORI SEDE
PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA**

**PARTE I OFFERTA
FUORI SEDE**

Art. 78

(Offerta fuori sede)

1. Nell'attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari, di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari disciplinati dall'articolo 30 del Testo Unico, le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società di gestione del risparmio, le società di gestione ~~armonizzate UE~~, le SICAV, **le SICAF, e i GEFIA UE** e la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, nel rapporto diretto con la clientela si avvalgono dei promotori finanziari al fine di adempiere alle prescrizioni di cui al Libro III.

2. Nell'attività di offerta fuori sede di quote o azioni di OICR, le società di gestione del risparmio, **le società di gestione UE,** ~~e~~ le SICAV, **le SICAF e i GEFIA UE**, si attengono ai limiti e alle previsioni di cui agli articoli 76-bis e 77.

Eliminato: all'articolo

Osservazioni

La revisione proposta si giustifica sulla base degli interventi di modifica effettuati in virtù della Delibera Consob n. 18210 del 9.5.2012 con la quale si è provveduto a sostituire la rubrica del previgente art. 77 “Commercializzazione di OICR” con “Commercializzazione di OICR di terzi” e, contestualmente, è stato inserito l’art. 76-bis “Commercializzazione di OICR propri”. Parrebbe opportuno, pertanto, affiancare al riferimento all’art. 77, anche quello all’art. 76-bis del Regolamento Intermediari.

... *omissis* ...

PARTE II
PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA

Art. 79
(Soggetti)

... omissis ...

3. Le società di gestione del risparmio, **le società di gestione UE, e le SICAV, – le SICAF e i GEFIA UE**, possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di quote o azioni di OICR ~~nei limiti di cui all'~~ **in conformità a quanto previsto dagli articoli 76-bis e 77.**

Osservazioni

In ordine alla revisione proposta valgono le medesime considerazioni sopra sviluppate a proposito dell'art. 78.

Eliminato: dall'articolo

Formattato: Tipo di carattere:
Non Grassetto

Formattato: Tipo di carattere:
Corsivo

~~4. Le società di gestione armonizzate possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza limitatamente alle quote o azioni di OICR.~~

5. Le SIM, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, autorizzati alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del Testo Unico, limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nei casi e alle condizioni stabiliti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Testo Unico, le società di gestione del risparmio, le società di gestione ~~armonizzate~~ **UE, i GEFIA UE**, gli agenti di cambio, la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, le imprese di investimento e le banche extracomunitarie nonché le imprese di investimento e le banche comunitarie con succursale in Italia comunque abilitate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza dei propri servizi e attività d'investimento.

... omissis ...

... omissis ...

Art. 81
(Svolgimento)

... omissis ...

~~2. Nella promozione e nel collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di quote o azioni di OICR, le società di gestione del risparmio e le SICAV si attengono alle previsioni di cui all'articolo 77 del presente Regolamento.~~